



TRIBUNALE DI UDINE

Sezione Civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Andrea	ZULIANI	Presidente rel.
dott. Paolo	MILOCCO	Giudice
dott. Gianpaolo	FABBRO	Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 160 legge fall., depositato in data 18.8.2014 da “**A S.r.l.**”, in persona dell’amministratore unico B, con l’avvocato, con il quale è stata richiesta, a norma del comma 6° dell’art. 161 legge fall., introdotto dalla legge 7.8.2012 n. 134 e da ultimo modificato dal decreto legge 21.6.2013, n° 69, convertito in legge n° 98 del 2013, la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo con concessione del termine massimo di 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 161 legge fall.;

considerato che dai bilanci degli ultimi esercizi e da quanto esposto in ricorso risultano sussistenti le condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 160, 161 e 163 legge fall., giacché:

a) la ricorrente è certamente imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione dal fallimento previste dall’art. 1, comma 2°, legge fall.;

b) la ricorrente assume di versare in stato di crisi, concetto nel quale in ogni caso è ricompreso – ai sensi dell’art. 160, comma 3°, legge fall. – anche lo stato di insolvenza;

c) il ricorso è corredato dal deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dell’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, unica documentazione di cui è necessario il deposito in questa fase;

rilevato che la ricorrente non risulta avere proposto analoga domanda con riserva nel biennio precedente;

ritenuto che, verificati i presupposti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il termine richiesto dall’imprenditore per il deposito del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 deve essere concesso dal Tribunale, essendo rimesso al giudizio del Tribunale l’esame in ordine alla sussistenza di “giustificati motivi” solo in ipotesi di richiesta di proroga del termine concesso;

ritenuto che non si ravvisa, allo stato, la necessità della nomina immediata del commissario del giudiziale;

rilevato che, nel ricorso, “A S.r.l.” ha chiesto, altresì, “di essere autorizzata, ex art. 169*bis* legge fall., allo scioglimento dei contratti bancari in corso di esecuzione”, indicando otto istituti di credito con i quali pendono “contratti di conto corrente, anticipo del portafoglio ordini, SBF” e paventando il “rischio che gli stessi, sia in forza di mandati all’incasso, che in forza di cessioni di credito o di patti di compensazione contenuti nei contratti di anticipo, *canalizzino* i pagamenti provvedendo a compensazione anche dopo il deposito della ... domanda di pre-concordato”:

ritenuto che tale ulteriore richiesta non può essere accolta, in quanto:

a) pur non ravvisandosi un’assoluta incompatibilità tra l’applicazione dell’art. 169*bis* legge fall. e la presentazione di una domanda di concordato

prenotativa – come già in altra occasione statuito da questo tribunale – si osserva, innanzitutto, che non viene in alcun modo giustificata la richiesta di autorizzazione allo scioglimento dei contratti, quando sarebbe idonea allo scopo dichiarato – e più consona in questa fase provvisoria – una richiesta di sospensione dell'efficacia di quei contratti, la quale, a giudizio di questo collegio, non potrebbe essere disposta d'ufficio, non trattandosi di un *minus* quantitativo rispetto allo scioglimento, bensì di un provvedimento diverso qualitativamente, che avrebbe dovuto essere esplicitamente richiesto dalla parte, eventualmente in via alternativa o subordinata;

b) inoltre, e in termini più radicali, l'applicazione dell'art. 169*bis* legge fall. presuppone che il ricorso esponga concreti elementi di fatto e di diritto idonei a consentire al tribunale di apprezzare l'utilità della richiesta rispetto alla definizione della proposta e alla realizzazione del piano in corso di formazione, utilità che deve consistere o nella prospettiva di realizzare un attivo non altrimenti realizzabile o, più spesso, in quella di evitare il futuro insorgere di debiti prededucibili; viceversa, nel caso di specie, da un lato, non vengono allegate *specifiche* circostanze a sostegno della richiesta di autorizzazione allo scioglimento di *determinati* contratti in quanto funzionale a favorire una *determinata* proposta di concordato, bensì soltanto l'utilità di sciogliere, in via generale, tutti i contratti rientranti in certe *tipologie astratte* in favore di una *generica* prospettiva di avere a disposizione maggiori somme da ripartire in sede concordataria, utilità che potrebbe essere ravvisata *indistintamente* in tutti i ricorsi per concordato preventivo, quale che sia il loro contenuto; dall'altro lato (e le due cose sono evidentemente collegate), lo scioglimento richiesto nel caso di specie non avrebbe l'effetto di favorire la realizzazione di un attivo altrimenti non realizzabile o di evitare l'insorgere di passività future in prededucazione, bensì quello di *regolare in un certo modo* il potenziale conflitto

tra creditori circa la destinazione di una parte dell'attivo (i crediti "scontati" in banca), intervenendo in favore di alcuni (sia pure intesi come "la massa" dei creditori) e a scapito di altri (le banche), mentre invece il provvedimento autorizzativo previsto dall'art. 169bis legge fall. ha natura di volontaria giurisdizione e non può e non deve essere la sede per la decisione su conflitti tra creditori concorsuali (ed è solo per questo che si giustifica la mancata previsione, nella disposizione di legge, della previa audizione dei contraenti *in bonis*; previa audizione ritenuta comunque necessaria da una parte della giurisprudenza e della dottrina, ma che, sia detto per inciso, nella diversa prospettiva in cui si ammettesse l'utilizzo di tale strumento anche per risolvere preventivamente conflitti tra creditori non sarebbe comunque idonea a garantire alle controparti della società ricorrente il "giusto processo regolato dalla legge" che è voluto dall'art. 111 della Costituzione);

P.Q.M.

visto l'art. 161, commi 6° e 10°, legge fall.;

fissa il termine del 1°.12.2014 per la presentazione della proposta, del piano, della restante documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161 legge fall. e comunque della documentazione resa necessaria dalla proposta che in concreto verrà presentata;

dispone, ai sensi dell'art. 161, comma 8°, legge fall. (come ulteriormente novellato dall'art. 82 del decreto legge n° 69 del 2013), che il legale rappresentante della ricorrente informi il Tribunale ogni 20 giorni (e, quindi, la prima volta entro l'8.9.2014) in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, avvisandolo che, in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'art. 162, commi 2° e 3°, legge fall.;

delega sin d'ora il giudice delegato ai fallimenti di turno secondo le tabelle feriali e quindi successivamente il dott. Lorenzo Massarelli per la vigilanza sul rispetto degli obblighi informativi periodici, per eventuali audizioni della ricorrente e per riferire in camera di consiglio.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 22.8.2014.

Il Presidente.